

COMUNE DI CASANDRINO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 9 maggio 2001, esaminata favorevolmente dalla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli nella seduta del 28 maggio 2001 con verbale n° 43 – protocollo n°200341.

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 3.9.2001- supplemento al n. 45.

Riaffisso all'albo pretorio del Comune di Casandrino dal 17.9.2001 al 18.10.2001.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Comune

1. Il comune di Casandrino è un ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli vengono conferite con leggi dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà . Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

Articolo 2

Stemma civico e gonfalone comunale

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di CASANDRINO.
2. Il comune ha uno stemma e un gonfalone.
3. Il gonfalone - drappo di seta bianca con frangia d'argento recante centralmente lo stemma del comune sormontata da scritta, convessa verso l'alto, in caratteri d'argento "COMUNE DI CASANDRINO" - sarà esposto in forma solenne nei luoghi e nelle ricorrenze indicate in apposito regolamento.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 3

Territorio e sede comunale

1. Il comune di Casandrino comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1128, approvato dall'Istituto Centrale di

Statistica.

2. Il territorio del comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali numeri 1, 2, 3, 4 e 5 confinanti a nord con il comune di Sant'Antimo, a sud con i comuni di Napoli e Arzano, a ovest con il comune di Melito, ad est con il comune di Grumo Nevano, estendendosi per chilometri quadrati 3,3.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze il consiglio comunale potrà riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa deliberazione di giunta comunale.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Umberto Primo.

Articolo 4

Funzioni del comune

1. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
2. Il comune è titolare di funzioni proprie, esercita, altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del comune sono: lo sviluppo economico, sociale e culturale finalizzato alla affermazione dei valori umani ed

al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Articolo 5

Funzioni del comune nel settore sanità

1. Il comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma il sindaco prende accordi con altri comuni, con la provincia e con la regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica sanitari in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il comune favorisce l'istituzione di ambulatori e consultori agli anziani ed agli invalidi e per il recupero di tossicodipendenti.

Articolo 6

Funzioni del comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui agli art.22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo:
 - a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e

- degli anziani;
- b) accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;
 - c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi la giunta comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.
4. Il sindaco o l'assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Articolo 7

Funzioni del comune nell'assistenza scolastica

1. Il comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Articolo 8

Funzioni del comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) fiere e mercati (art.54 del DPR 24 luglio 1977 n.616);
- b) turismo ed industria alberghiera (art.60 del detto DPR n.616/77);
- c) agricoltura (art.78 del detto DPR n.616/77)
- d) artigianato e industria.
- e) commercio.

Articolo 9

Funzioni del comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti.

- 1 Il comune esercita per mezzo dei propri organi istituzionali e dei propri uffici le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il comune svolge, altresì, le funzioni amministrative concernenti:
 - a) il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici e/o altra natura;
 - b) il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli;
 - c) la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Articolo 10

Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali,

sportive e culturali operanti sul territorio di Casandrino.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Napoli e con la Regione Campania.

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 11

Convenzioni

- 1 Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
- 2 Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 12

Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'articolo 70 del presente Statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 13

Accordi di programma

- 1 Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa opera, di interventi o di realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
- 2 Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Articolo 14

Pari opportunità

1. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art 48, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne
2. Nelle commissioni consultive, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune è promossa la partecipazione di

entrambi i sessi.

3. È garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.

Articolo 15

Compiti del comune

1. Il comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del titolo V del presente statuto.
2. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il comune riconosce alla regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Articolo 16

Albo Pretorio e Pubblicità delle Spese Elettorali

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle

deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico e che sono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

2. Il segretario comunale cura l'affissione delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, mentre i responsabili delle aree curano l'affissione delle determinazioni e degli altri atti di loro competenza, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certificano l'avvenuta pubblicazione.
3. La pubblicazione garantisce l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
4. Il responsabile della tenuta e della custodia dell'albo pretorio viene individuato nella persona del direttore dell'area amministrativa.
5. Il deposito delle liste o delle candidature per le elezioni comunali deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

T I T O L O I I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Articolo 17

Organi

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e

amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive nei confronti del consiglio.

Articolo 18

Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito dal vicesegretario o in mancanza di questi, in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario.

5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 19

Consiglio Comunale

Elezioni, composizione, funzionamento e cessazione anticipata

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, e ai casi di cessazione anticipata del consiglio comunale sono stabilite dalla legge.
2. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

Articolo 20

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al sindaco nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del proprio comune.

Articolo 21

Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 22

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo.

2. Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il consiglio nomina, altresì, le commissioni in cui è rappresentata la minoranza.

Articolo 23

Esercizio della potestà regolamentare

1. Al consiglio comunale spetta l'approvazione dei regolamenti, fatta eccezione per quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per i quali è competente la giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
2. I regolamenti sono adottati con votazione unica nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripubblicati all'albo

pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale ripubblicazione.

Articolo 24

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative all'azione E ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale e comunque entro il trenta settembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi.

Articolo 25

Commissioni comunali permanenti

1. Il consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno commissioni permanenti, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari;
2. Le modalità di composizione, di funzionamento e di voto delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Le commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto su eventuale deliberazione; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento , allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio.
5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e di membri della giunta, nonché , previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal comune.
6. Ogni commissione sarà dotata di un segretario che avrà compiti di tenuta degli atti, della redazione dei verbali e supporto tecnico della stessa, scelto tra i dipendenti del comune.

Articolo 26

Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il consiglio istituisce:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune;

- b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo del segreto d'ufficio.
2. Possono essere eletti in dette commissioni anche cittadini non consiglieri comunali, purché abbiano i requisiti necessari di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
 3. Ognuna delle suddette commissioni sarà dotata di un segretario che avrà compito di tenuta degli atti, della redazione dei verbali e di supporto tecnico delle stesse, scelto tra i dipendenti del comune.
 4. I due quinti dei consiglieri assegnati al comune può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 5. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e d'inchiesta.
 6. Nelle commissioni speciali e d'inchiesta indicate nel presente articolo, avendo le stesse funzioni di controllo o di garanzia, sarà assicurata la partecipazione della minoranza ed inoltre sarà assicurata la presidenza da parte di un consigliere comunale di opposizione.

Articolo 27

Commissione per il regolamento del consiglio

- 1 Il consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in

- essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.
- 2 La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del consiglio.
 - 3 La commissione è nominata per l'intera durata del consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazione ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con proprio parere al voto del consiglio.
 - 4 Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune la proposta nel suo insieme a scrutinio palese e con votazione unica.
 - 5 Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

Articolo 28

Sedute del consiglio

- 1 L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
- 2 Ai fini della convocazione , sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
- 3 Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni liberi prima . In caso d'eccezionale urgenza, la

convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

- 4 La convocazione deve essere fatta dal presidente del consiglio mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio, anche elettivo, del consigliere. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora.
- 5 Le sedute straordinarie hanno luogo per determinazione del sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri .
- 6 La riunione in seduta straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla determinazione o dalla richiesta di cui al comma precedente.
- 7 La riunione in seduta d'urgenza ha luogo per determinazione del sindaco.
- 8 In caso di convocazione su richiesta di un quinto dei consiglieri il presidente del consiglio comunale è obbligato ad inserire prioritariamente nell'ordine del giorno le questioni richieste.
- 9 È istituita la figura del presidente del consiglio comunale, ai sensi dell'art.39 comma 1 , ultima parte, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 29

Presidente del consiglio

- 1 Il presidente del consiglio:
 - a) convoca, dirige i lavori e le attività del consiglio;
 - b) programma le adunanze del consiglio comunale inserendo all'ordine del giorno gli argomenti , tenuto conto delle richieste e proposte dell'assemblea, del sindaco e della giunta, delle commissioni e dei

singoli consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge,

- c) cura i rapporti periodici del consiglio con il collegio dei revisori dei conti che collabora con il consiglio stesso nelle funzioni previste dall'articolo 239 comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e dal presente statuto;
- d) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali;
- f) autorizza le missioni dei consiglieri;
- g) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento degli organi comunali.

- 1 Il presidente del consiglio comunale è eletto dall'assemblea consiliare tra i suoi componenti.
- 2 L'elezione del presidente del consiglio deve aver luogo nella prima seduta consiliare immediatamente dopo la deliberazione di cui al successivo articolo 35, comma 2.
- 3 In sede di prima applicazione il presidente del consiglio comunale viene eletto nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente statuto.
- 4 Il presidente può essere revocato, su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, approvata con votazione palese da almeno due terzi dei componenti il

consiglio comunale.

- 5 La proposta di revoca deve essere iscritta all'ordine del giorno non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
- 6 Nel caso in cui la carica di presidente del consiglio risulti per qualsiasi motivo vacante il consiglio provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della vacanza.
- 7 L'elezione del presidente del consiglio ha luogo per scrutinio segreto, su proposta nominativa formulata da qualsiasi consigliere comunale.
- 8 È proclamato eletto il consigliere comunale che ottenga un numero di voti pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati.
- 9 Se tale maggioranza non è ottenuta da alcun consigliere dopo due votazioni, alla terza votazione il presidente dell'assemblea consiliare pone ai voti una proposta nominativa limitata ai due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Sarà eletto presidente il consigliere che ottenga il maggior numero di voti.
- 10 I voti dati a nominativi diversi sono computati tra i voti nulli.

Articolo 30

Vicepresidenza del consiglio comunale

- 1 Il consiglio comunale immediatamente dopo l'elezione del presidente elegge un vicepresidente.
- 2 Per la elezione del vicepresidente ciascun consigliere vota un solo nome. Viene eletto vicepresidente il consigliere di minoranza che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti

risulta eletto il consigliere più anziano di età. Nell'occasione la maggioranza si asterrà dal voto.

- 3 Il vicepresidente può essere revocato con le stesse modalità previste per il presidente.
- 4 Alla sostituzione del vicepresidente si provvede nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della vacanza.

Articolo 31

Consiglieri Comunali

- 1 I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione, a norma dell'articolo 45 decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
- 2 Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del decreto legislativo n 267 del 18 agosto 2000 , titolo terzo, capo 2 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi , quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- 3 La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio, di cui al successivo articolo 32.
- 4 I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dalle istituzioni dell'ente e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni, nonché di accedere agli atti ed ai

documenti utili all'espletamento del mandato e di ottenere copia degli stessi e anche di eventuale supporto informatico, se disponibile, e di avere, per tramite del comune la documentazione relativa alle società e/o aziende partecipate. A tale scopo hanno altresì diritto di accedere a proprietà e beni dell'amministrazione comunale destinate ad uso servizio pubblico. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

- 5 L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
- 6 I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, hanno inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale, nonché di chiedere la convocazione del consiglio comunale secondo le modalità dettate dall'articolo 28, comma 4, del presente statuto.
- 7 Il sindaco o gli assessori, da esso delegati, rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
- 8 Le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono stabiliti ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Esse possono essere incrementate o diminuite ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.
- 9 Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi

all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente. Nel caso in cui, i predetti amministratori vengano condannati, con sentenza passata in giudicato, devono restituire le somme eventualmente anticipate dal comune per le spese legali.

10 L'ente può assicurare i propri amministratori “ contro i rischi conseguenti allo espletamento del loro mandato” ai sensi del comma 5 dell'articolo 86 decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

11 Prima di assumere le funzioni, i consiglieri comunali, il sindaco ed eventuali assessori esterni sono tenuti a denunciare alla segreteria comunale la propria situazione patrimoniale.

Articolo 32

Gruppi consiliari

1 I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale ne danno comunicazione scritta al presidente del consiglio e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Qualora una lista o un partito politico che appartenga a tale lista elettorale esprima un solo candidato eletto questi potrà formare gruppo.

2 I consiglieri comunali possono costituire gruppi non

corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

- 3 Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
- 4 I gruppi consiliari , nel caso siano composti da più di tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione , per tale scopo, dal sindaco.
- 5 È istituita, presso il comune di Casandrino, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'articolo 39, comma 4 , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 . La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Articolo 33

Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza, per dimissioni.
2. Con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell'interno , il sindaco e i componenti del consiglio e della giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
3. I consiglieri che , senza validi e comprovati motivi, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio comunale a seguito dell'avvenuto

accertamento dell'assenza maturata, da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera con voto palese a maggioranza dei consiglieri presenti, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 34

Sospensione dalla carica

- 1 Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di

sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 35

Prima convocazione del consiglio comunale

- 1 La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dallo stesso fino alla elezione del presidente del consiglio.
- 2 Il consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo secondo titolo terzo e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
- 3 Eletto il presidente del consiglio, ai sensi dell'articolo 26 la seduta prosegue sotto la presidenza di questi per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.
- 4 Il consiglio comunale, nella prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt.12 e seguenti del decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1967, n.223.

Articolo 36

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1 Il consiglio delibera con l'intervento di almeno undici consiglieri ivi compreso il sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedono una diversa maggioranza.
- 2 Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette consiglieri assegnati al comune più il sindaco.

Articolo 37

Astensione dei consiglieri

- 1 I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, nonché riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza.
- 2 Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
- 3 L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto

della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 38

Pubblicità delle sedute

- 1 Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
- 2 Le sedute vengono pubblicizzate a mezzo di affissione di avviso all'albo pretorio, quelle del consiglio anche attraverso manifesti murali.

Articolo 39

Presidenza delle sedute consiliari

- 1 Il presidente del consiglio presiede l'adunanza del consiglio comunale; egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
- 2 Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza nei casi previsti dal regolamento.
- 3 Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti ordinare che venga espulso chiunque del pubblico sia causa di disordine.
- 4 In caso di assenza o di astensione del presidente del consiglio, presiede il vicepresidente. Qualora anche il vicepresidente dovesse essere assente presiede il consigliere più anziano di età.

Articolo 40

Pubblicazione delle deliberazioni

- 1 Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici

giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

- 2 Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 41

Elezione del sindaco- nomina della giunta comunale

- 1 Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dagli articoli 46 e 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 ed è membro del rispettivo consiglio.
- 2 Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 3 Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 4 Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Articolo 42

La giunta comunale

- 1 La giunta comunale è l'organo esecutivo del comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Articolo 43

Composizione e presidenza

- 1 La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra un minimo di cinque a un massimo di sette, tra cui il vicesindaco, nominati dal sindaco fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini non consiglieri che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consiglieri in numero massimo di due. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate, essi inoltre, come pure gli assessori che siano anche consiglieri comunale, hanno diritto di presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale.
- 2 In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.
- 3 Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

Articolo 44

Incompatibilità

- 1 La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Articolo 45

Durata in carica della giunta comunale

- 1 Fatti salvi i casi di cessazione di singoli componenti o dell'intera giunta, nonché la cessazione in seguito a mozione di sfiducia di

cui al successivo articolo 46₂ la giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio.

Articolo 46

Mozione di sfiducia

- 1 Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2 Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art.141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Articolo 47

Cessazione dei singoli componenti della giunta

- 1 Gli assessori singoli cessano dalla carica, oltre che per impedimento permanente o rimozione del sindaco, per :
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
- 2 Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco il quale ne informa il consiglio nella prima seduta e comunica la eventuale sostituzione.
- 3 Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla

legge.

- 4 Alle sostituzioni dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco.

Articolo 48

Funzionamento della giunta

- 1 L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
- 2 La giunta è convocata dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 3 Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegialità della stessa.
- 4 La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
- 5 Le sedute della giunta non sono pubbliche.
- 6 Alle sedute della giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del sindaco o su motivata richiesta degli stessi la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.
- 7 Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 8 Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal segretario stesso. Egli cura

la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

9 La giunta adotta un proprio regolamento interno.

Articolo 49

Competenze della giunta

1 La giunta :

- a) collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- b) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2 Spetta alla giunta :

- a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio,
- b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il rendiconto che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno venti giorni prima della data prevista per la convocazione del consiglio;
- c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio nel rispetto degli indirizzi fissati;
- d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e sullo stato giuridico; approvare le dotazioni organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione del personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi, su proposta del responsabile del servizio interessato, e recepire i relativi atti;

- e) deliberare, nei casi di urgenza, sotto la propria responsabilità, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art.42, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio;
- f) deliberare degli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;
- g) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- h) deliberare, previo parere favorevole della commissione competente, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti

- pubblici e privati;
- i) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazione e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
 - j) deliberare la modifica delle tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - k) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dallo stato, regione e provincia quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - n) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
 - o) decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'ente;
 - p) fissare , ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il direttore generale;
 - q) determinare , i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi

stabiliti dal consiglio;

- r) approvare il PEG su proposta del direttore generale;
- s) autorizzare il sindaco alla resistenza in giudizio;
- t) decidere di assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato;
- u) deliberare l'incremento o la diminuzione della misura base dell'indennità di funzione.

Articolo 50

Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

- 1 Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissioni all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2 Si applica alle deliberazioni della giunta il disposto dell'art.18 del presente statuto.

Articolo 51

Sindaco

- 1 Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune.
- 2 Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
- 3 Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Articolo 52

Funzioni e competenze

- 1 Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune. Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al prefetto e al consiglio comunale.

2 Al sindaco in particolare spetta :

- a) convocare e presiedere la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza,
- b) coordinare e dirigere le attività della giunta e degli assessori
- c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- d) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune;
- e) coordinare nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- f) provvedere , nei modi e forme indicate dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- g) convocare i comizi per i referendum comunali

previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n.267;

- h) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi , secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
- i) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati al capo terzo ,titolo quarto, parte prima, del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n 267;
- j) attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n 267 e dal comma sei dell'art 7 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti ; in particolare , egli è autorità sanitaria locale;
- p) promuovere gli accordi di programma;
- q) attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti inquadrati nella categoria;
- r) autorizzare le missioni degli assessori.

Articolo 53

Altre attribuzioni

- 1 Il sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì , le funzioni relative a detti servizi;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica,
 - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, non essendo istituiti commissariati di polizia nel comune di Casandrino;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto.
- 2 Il sindaco altresì, quale ufficiale di governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi dell'art 50, comma sei, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- 3 In casi di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e/o acustico o in presenza di circostanze straordinarie il sindaco può modificare gli orari degli

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Articolo 54

Surrogazioni del sindaco per le nomine

- 1 Tutte le nomine e le designazioni di competenza del sindaco devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Articolo 55

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

- 1 In caso di impedimento permanente , rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
- 2 Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
- 3 Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi il termine di venti giorni dalla loro

presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

- 4 Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della giunta.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -

Articolo 56

Partecipazione popolare

- 1 Il comune di Casandrino promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2 La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
- 3 Il consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Articolo 57

Associazionismo

- 1 Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.
7. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
8. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

9. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
10. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
11. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 58

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a giorni cinque.

Articolo 59

Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al precedente comma, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle

strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego, in mancanza potrà essere richiesta la restituzione dell'intera somma .

Articolo 60

Volontariato

- 1 Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2 Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
- 3 Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 61

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 62

Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 63

Istanze e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno cento elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Articolo 64

Sistemi informativi e statistici

1. Il comune assicura, anche tramite sistemi informativi e statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni, per consentirne quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale
2. Il comune, nello svolgimento delle attività di propria competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizza sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322. È in ogni caso assicurata l'integrazione del sistema informativo –statistico comunale con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli

strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281

Articolo 65

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Nell'ambito del programma amministrativo rivolto a sviluppare la coscienza civica dei cittadini, al fine di favorire una idonea crescita socio- culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, viene istituito il "consiglio comunale dei ragazzi".
2. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del consiglio comunale della città, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa di Casandrino ed in particolar modo le varie esigenze e le istanze che pervengono dal mondo giovanile.
3. Le modalità di elezione e svolgimento delle funzioni verranno disciplinate da apposito regolamento.

REFERENDUM

Articolo 66

Azione referendaria

- 1 Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - h) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria

nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 67

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Articolo 68

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum e' approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se e' raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito e' stato favorevole, il sindaco e' tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha

facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Articolo 69

Diritto di accesso dei cittadini

- 1 Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del comune, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, la consultazione di tali atti, deve avvenire senza particolari formalismi, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.
- 2 Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- 3 Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione dello stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Articolo 70

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione , a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene , di norma, all'albo pretorio.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Per gli atti più importanti , individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

DIFENSORE CIVICO

Articolo 71

Istituzione dell'ufficio

- I. E' istituito nel comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 72

Elezioni del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio

comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso non si ottenga tale maggioranza, alla elezione si provvederà in successiva seduta di prima convocazione e sarà nominato eletto alla carica chi otterrà la maggioranza assoluta dei presenti.

2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere provvisto di laurea in discipline economiche o giuridico amministrative e in possesso dei requisiti di eleggibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza e serenità di giudizio.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
7. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Articolo 73

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da esse dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle

norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza. Esercita altresì il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di cui all' art 127 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 nei modi e nelle forme previste e disciplinate dal medesimo articolo.

Articolo 74

Relazione al consiglio comunale

1. Il difensore civico invia al consiglio comunale entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità o formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua opportuna competenza.

Articolo 75

Mezzi del difensore civico

1. Il consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilito dal direttore generale o in sua mancanza con deliberazione della giunta comunale.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
5. Con apposito regolamento sono disciplinate la durata in carica, la modalità di intervento nonché il trattamento economico del difensore civico.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 76

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 77

Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. A ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 78

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso di ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'articolo 70

del presente statuto.

Articolo 79

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. Il tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

PATRIMONIO FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 80

Demanio e patrimonio

- 1 Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell' art. 12, comma 2, della L.15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Articolo 81

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e

trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 82

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito della facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente e rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.
5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da

privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 83

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile dell'area economico-finanziaria dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 84

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenze, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, annualità,

pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 85

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto patrimoniale.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunque allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 86

Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla

determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 87

Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge con voto limitato a due candidati il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora, mediante attività di supporto , con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo con riguardo agli aspetti economici, patrimoniali, finanziari e fiscali, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico – patrimoniale della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.
7. L'organo di revisione assolve in generale a tutte le funzioni indicate nell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, nonché a quelle di cui all'articolo 147, comma 1 , lettera a) , medesimo decreto.

Articolo 88

Tesoreria

- 1 Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e da concessionario del servizio di riscossione tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro quindici giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili,
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
- 2 I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 89

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico – finanziario per

verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO V

SERVIZI

Articolo 90

Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art.91

Articolo 91

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Articolo 92

Aziende speciali

- I. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate

- presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera
 - c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può, prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo

consiglio L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

5. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
6. L'azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 93

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art.92 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 94

Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico,

che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 1 lettera f), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 95

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi e' decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Articolo 96

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei

servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Articolo 97

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività- dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 98

Ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1 Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2 Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Articolo 99

Organizzazione del personale

1. Il personale e' inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e

dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal comune.

Articolo 100

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 101

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo

determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

- 3 Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e, negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Articolo 102

Segretario generale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario generale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario generale.

Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 .Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dal medesimo articolo nonché dai regolamenti dell'ente. Allo stesso viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento, una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

4. Il segretario comunale esercita, inoltre, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

Articolo 103

Vice Segretario Generale

1. Il comune ha un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.
2. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 104

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente o lo statuto non riservano agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibili e urgenti sulle materie indicate dall'articolo 54 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
2. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
 3. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli

uffici e dei servizi.

4. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è quello del segretario generale. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora, provvede direttamente.

Articolo 105

Avocazione

- 1 Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire la competenza al segretario generale o ad altro dipendente.

Articolo 106

Ufficio di staff

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una

pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Articolo 107

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

- I. Ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

RESPONSABILITA'

Articolo 108

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporti cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Articolo 109

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atto od operazioni di organo collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 110

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del

denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 111

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Articolo 112

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero

dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.